

TRIBUNALE DI CAGLIARI – SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. 414 c.p.c. e contestuale richiesta autorizzazione alla notifica

ex art. 151 c.p.c. mediante pubblicazione sul sito del MIUR

Nell'interesse di

LI VIGNI Veronica, nata a Carini (PA) il 23.04.1980 (C.F.: LVGVNC80D63B780T), e residente in Palermo alla via Villa De Gregorio, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco LO GIUDICE (C.F. LGDMRC84D30G273U) e Luigi SERINO (C.F. SRNLGU84A04A783E) per mandato in calce al presente atto ed elettivamente domiciliata telematicamente presso l'indirizzo pec luigiserino@puntopec.it. Si dichiara espressamente ai fini e per gli effetti degli artt. 125, 133, 134 e 136, comma 2, c.p.c. di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni presso i seguenti indirizzi PEC: marcologiudice@avvpec.it luigiserino@puntopec.it nonché al seguente numero di fax: 091/546082

CONTRO

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (CF: 80185250588), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari;

Ufficio Scolastico Regionale per la SARDEGNA (CF: 80012550929), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari;

Ufficio Scolastico Regionale per la TOSCANA (C.F.: 80022410486), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari;

pag. 1



Ufficio Scolastico Regionale per la SARDEGNA - Ambito Territoriale per la Provincia di Cagliari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari;

Ufficio Scolastico Regionale per la TOSCANA - Ambito territoriale per la Provincia di Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari;

E NEI CONFRONTI DI

Tutti i docenti inseriti negli elenchi dei trasferimenti (provinciali, interregionali e nazionali) del personale docente di ruolo (seconda fase - fase C dell'art. 6 del CCNL) per tutti gli ambiti territoriali italiani del convenuto Ministero, validi per l'anno scolastico 2016/2017 per la classe di concorso EEEE - SCUOLA PRIMARIA, che in virtù dell'inserimento corretto e a norma di legge e di contratto di parte ricorrente nei predetti elenchi verrebbero scavalcati in graduatoria, per punteggio.

AVVERSO

tutti gli atti predisposti ed emessi dagli enti e organi convenuti per la formazione dell'elenco dei predetti trasferimenti e per l'annullamento e/o disapplicazione di tutti gli atti e determinazioni compiuti per violazione di legge o errore aritmetico nella formazione delle graduatorie.

* *



Oggetto: procedura di mobilità di cui al CCNI per l'a.s. 2016/2017 e del d.m. 8.4.2016, n. 241. Mancato accoglimento domanda di trasferimento nella provincia di titolarità – Violazione dello scorrimento in graduatoria per punteggio.

IN FATTO

L'odierna ricorrente è una docente, assunta in ruolo per gli effetti della legge di riforma del sistema nazionale di istruzione (l. 13 luglio 2015 n. 107).

In virtù di tale novellata disciplina, in data 26.11.2015, la ricorrente sottoscriveva con l'Ufficio Scolastico Regionale per la SARDEGNA un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato (cfr. all. n. 1) in quanto inserita nella graduatoria ad esaurimento degli aspiranti al ruolo per la classe di concorso EEEE – SCUOLA PRIMARIA, con Provincia di titolarità CAGLIARI.

Attualmente, la ricorrente presta effettivo servizio presso l'AT di Cagliari, ovvero presso l' ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 QUARTU SANT'ELENA, in forza di assegnazione provvisoria giusta graduatoria interprovinciale pubblicata con nota del 19.9.2016 (cfr. all.ti n. 2 e 3).

Difatti ai sensi del C.C.N.I del 15 giugno 2016 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente ed educativo ed ATA per l'A.S. 2016/17 (all. n. 4), è consentito di partecipare alla mobilità annuale, ottenendo così la possibilità di prestare servizio **per un anno in una scuola diversa da quella in cui si è titolari o assegnati da ambito nazionale.**



L'assegnazione provvisoria ottenuta, com'è ovvio, non vale però a mutare l'ambito di titolarità che per la ricorrente è (erroneamente, come si vedrà da qui a poco) **TOSCANA 000005**.

In breve. nello svolgimento del rapporto lavorativo sopra narrato, la parte ricorrente ha presentato domanda di Mobilità territoriale così come previsto dal CCNI sulla mobilità, dalla Nota Prot. n. 9520 e dalle O.O.M.M. n. 241 e n. 244, provvedimenti tutti pubblicati in data 08/04/2016 (all. nn. 5 e 6).

In virtù della richiamata normativa e contrattazione, la ricorrente, perché assunta nell'anno scolastico 2015/2016, ai sensi della L. 107/2015 (fase C proveniente da graduatoria a esaurimento), ha **concorso ai trasferimenti territoriali in ambito nazionale**.

Con la domanda di trasferimento il docente ha dovuto difatti manifestare le preferenze territoriali in ordine di precedenza.

I trasferimenti sono avvenuti su ambito nazionale **tenuto in conto delle preferenze territoriali manifestate in relazione al punteggio attribuito sulle sedi disponibili**.

L'odierna parte ricorrente, nella propria domanda di trasferimento (all. n. 7) ha indicato, quali preferenze, i seguenti ambiti territoriali della Regione Sicilia: 18 – 19 – 20 – 21 -22 -17 -27 -28 -13 -14 -15 -16 - 06 – 08 - 07 – 09 – 05 – 04 – 10 – 11 – 12 – 23 – 24 –25 – 26 e subito dopo della Regione SARDEGNA: AMBITO 0009 e AMBITO 0010.



A seguito dell'invio della domanda (cfr. sempre all. n. 7) il Ministero convenuto comunicava l'attribuzione del punteggio di 20,00 oltre 6,00 punti per il caso di ricongiungimento nel comune di Palermo (G273U).

Ciò posto, in forza della pubblicazione dei movimenti della Scuola Primaria, l'odierna ricorrente è stata trasferita presso l'Ambito TOSCANA 0005.

Successivamente con comunicazione inviata a mezzo *PEC* la ricorrente è stata informata dell'assegnazione **per il futuro triennio presso l'AMBITO TOSCANA 0005 e presso l'Istituto Comprensivo Statale di Rufina, in provincia di Firenze (all. n. 8).**

Ad ogni modo, dalla comparazione della posizione della ricorrente rispetto ai trasferimenti degli altri docenti con un punteggio inferiore e a parità di fase del trasferimento, si possono riscontrare evidenti errori commessi dall'amministrazione convenuta.

In particolare, in data 4 agosto 2016, con il Decreto n. 68 (all. n. 9) l'Ambito Territoriale per la provincia di Cagliari ha assegnato, mediante pubblicazione del relativo bollettino trasferimenti (all. n. 10) le sedi territoriali ai docenti nella scuola PRIMARIA che si trovavano nella medesima situazione della ricorrente (fase C da Gae per il reclutamento - e dunque seconda fase, punto C del CCNI per la mobilità) **ma con punteggio nettamente inferiore.**

Nel dettaglio, l'odierna ricorrente ha constatato l'assegnazione di sede negli ambiti della Sardegna indicati nella domanda tra le preferenze ai seguenti



docenti (FASE C su POSTO COMUNE - AN) aventi punteggio inferiore al suo e privi di alcuna precedenza:

Cognome e nome	Punteggio	Precedenza	Sede Assegnata
MARRONE Manuela	19,00	NO	SARDEGNA AMBITO 009
POERIO Gabriella	13,00	NO	SARDEGNA AMBITO 009
SERRA Sonia	17,00	NO	SARDEGNA AMBITO 009

IN DIRITTO

Non è in dubbio che il Ministero convenuto abbia commesso un macroscopico errore nel disporre il bollettino trasferimenti violando le **disposizioni normative che tutelano il diritto della parte ricorrente a ottenere il proprio ambito in base al punteggio maturato durante la carriera scolastica.**

Con il presente ricorso, pertanto, l'istante intende far valere in virtù della O.M. n. 241 del 08.04.2016 sulla Mobilità e C.C.N.I. sulla Mobilità 2016/2017, il diritto leso della violazione del punteggio ai fini della formazione della graduatoria e che venga, conseguentemente, dichiarata illegittima e/o frutto di errori la graduatoria elaborata ai fini della mobilità per l'assegnazione



definitiva delle sede territoriale; con richiesta di rielaborazione della graduatoria legittima attribuendo alla ricorrente la sede territoriale richiesta secondo le scelte compiute e in relazione al punteggio con riguardo alla disponibilità delle sedi.

Per l'effetto, con il presente ricorso parte ricorrente chiede all'adito Giudice di ordinare alle convenute Amministrazioni, ognuna per le proprie determinazioni, di compiere ogni atto utile all'inserimento, a tutti gli effetti, di parte ricorrente nelle predette graduatorie come sopra indicato e in riforma di come ora determinate.

SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO

In via preliminare, valga evidenziare la sussistenza nel caso di specie della giurisdizione del Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro. L'oggetto della controversia riguarda l'attribuzione della sede di servizio definitiva a seguito della sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo indeterminato e della conseguente procedura di mobilità obbligatoria. Non è in dubbio pertanto che il diritto controverso sia di tipo soggettivo derivante da un rapporto di lavoro «*regolato dal vigente Contratto collettivo nazionale del Comparto scuola e dalle norme da esso richiamate o con esso compatibili*» (cfr. Contratto a tempo indeterminate all. n. 1).

Allorquando, infatti, si controverte in merito alla correttezza e alla legittimità dei provvedimenti dell'Amministrazione che hanno determinato una modifica della posizione in graduatoria del concorrente sussiste la giurisdizione



del giudice ordinario (Così sez. un. N. 14290/2007).

Com'è noto, la fonte primaria (art. 462-489 D.Lgs. 297/1994) disciplinante le procedure di mobilità, sia territoriale, sia professionale (passaggi di cattedra e di ruolo), demanda a specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero della pubblica istruzione la definizione di tempi e modalità, dell'ordine di priorità tra le varie operazioni di mobilità, dei criteri e modalità di formazione delle relative graduatorie.

L'Ordinanza Ministeriale 241 del 8.4.2016 *“disciplina la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2016/2017”*, precisando che *“Le norme in essa contenute determinano le modalità di applicazione delle disposizioni del contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale della scuola”* del 8.4.2016.

Ed infatti, i contratti collettivi nazionali di comparto demandano alla contrattazione collettiva integrativa la materia della mobilità del personale (vedi artt. 4 e 10 CCNL del personale del comparto scuola, sottoscritto il 29.11.2007).

Il d.lgs. 297/1994, dunque, considera la materia oggetto di contrattazione collettiva e perciò, necessariamente, sottratta all'ambito dei poteri amministrativi ed autoritativi dell'amministrazione.

Come ritenuto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass., Sez. un., 25 marzo 2005, n. 6421):

“la previsione normativa appare in linea con i principi generali dettati, in tema di rapporti di lavoro pubblico costituiti mediante contratti, dal d.lgs. 3



febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni (disposizioni ora raccolte nel d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), che assegnano al dominio del diritto pubblico soltanto i procedimenti concernenti le linee fondamentali di organizzazione degli uffici; l'individuazione degli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi, la determinazione delle dotazioni organiche complessive (art. 2, comma 1, d.lgs. 165/2001), nonché, come si argomenta dalla norma processuale dettata dall'art. 63, comma 4, d.lgs. 165/2001, le procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, mentre ogni altra determinazione relativa all'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro (art. 5, comma 2, d.lgs. 165/2001).

In particolare, deve escludersi che i procedimenti di mobilità, compresa quella di carattere professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) siano suscettibili di essere ascritti alla categoria delle procedure concorsuali per l'assunzione.

*Alla mobilità, infatti, possono aspirare i docenti già di ruolo
Omissis....., con la conseguenza che la fattispecie non può essere ricondotta alla nozione allargata di "procedura concorsuale per l'assunzione", comprendente il passaggio da un'area funzionale ad altra (Cass., s.u. 15 ottobre 2003. n. 15403; 10 dicembre 2003, n. 1886; 26 febbraio 2004, n. 3948), rispetto alla quale sono configurabili interessi legittimi non solo per i partecipanti alla procedura stessa, ma anche per il terzi in qualche modo*



'interessati" (Cass., s.u. 15 ottobre 2003, n. 15472). La conclusione è che la natura privata del procedimento di mobilità non consente di configurare in astratto interessi legittimi, situazioni giuridiche soggettive concepibili soltanto in correlazione con l'attività autoritativa dell'amministrazione, attività autoritativa che costituisce il presupposto costituzionalmente obbligato perchè una controversia sia attribuita, ai sensi dell'art. 103 Cost., alla speciale giurisdizione del giudice amministrativo, ivi compresa quella esclusiva (C. Cost. n. 204 del 2004).

Principio, questo, ribadito dal recente intervento legislativo attuato con la legge 11 febbraio 2005, n. 15, recante modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, con l'inserimento dell'art. 1-bis: *La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.*

Di fronte all'attività non autoritativa e di diritto privato delle amministrazioni pubbliche, tutte le situazioni giuridiche soggettive degli interessati vanno ricondotte alla categoria dei diritti di cui all'art. 2907 C.c. ai fini dell'identificazione del giudice competente per la tutela.....omissis.....

In tal senso queste Sezioni unite si sono espresse ripetutamente, escludendo la configurabilità di situazioni di interesse legittimo e della giurisdizione amministrativa in presenza di procedimenti di diritto privato (tra le numerose: Cass. s.u. 28 gennaio 1998, n. 847; 19 novembre 2001, n. 15539; 27 giugno 2002, n. 9342)".

Alla luce dei principi superiormente riportati, deve ritenersi sussistere la



giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

SULLA COMPETENZA TERRITORIALE

Si deve precisare che codesto Tribunale adito è competente territorialmente atteso che Cagliari è la sede effettiva di servizio della odierna ricorrente. Come è noto, l'art. 413, comma 5, c.p.c. individua quale giudice competente per territorio per le controversie relative al rapporto di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni *«il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto»* che alla luce dell'ermeneutica del Giudice di legittimità deve individuarsi nella **“sede di effettivo servizio”** e non nella sede in cui è effettuata la gestione amministrativa del rapporto secondo le regole interne delle singole amministrazioni (cfr. Cass. Civ. Sez. lav., sent. 7.8.2004 n. 15344).

In ragione di ciò la sede di effettivo servizio, per l'a.s. 2016/2017, è CAGLIARI atteso che la odierna ricorrente è stata assegnata provvisoriamente in forza della graduatoria interprovinciale pubblicata con nota del 21.9.2016 (cfr. all. n. 2).

NEL MERITO

DIRITTO DEL RICORRENTE ALLA PREFERENZA MANIFESTATA IN BASE AL PUNTEGGIO.

Violazione di legge: l. 107/2015 (art. 1 comma 108), Violazione o.m. 2016 sulla mobilità; Violazione del c.c.n.i. Sulla mobilità 2016/2017; disparità di

pag. 11



trattamento – violazione art. 3 cost. Violazione dell'art. 97 cost.;

Travisamento dei fatti; Errore palese e macroscopico.

Risulta, nella fattispecie oggetto della presente disamina, palesemente violata sotto vari profili la normativa fondamentale di riferimento atteso che **docenti con punteggio inferiore a quello maturato dalla ricorrente risultano aver ottenuto uno degli ambiti di preferenza richiesti dalla odierna ricorrente.**

La ricorrente, come detto in punto di fatto, è stata immessa in ruolo con decorrenza nella fasce C del piano straordinario di assunzioni di cui alla legge n. 107/15, quale docente a tempo indeterminato di scuola statale.

L'art. 1 comma 108 della richiamata legge prevede che i candidati assunti dalle GAE nelle fasi B e C del piano straordinario di cui alla legge medesima ottengono la sede definitiva mediante una procedura di mobilità estesa su tutto il territorio nazionale. *i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale.*

A disciplinare la suddetta procedura di mobilità nazionale è intervenuto il CCNI per la mobilità del personale docente dell'8.4.16 che all'art. 6 – FASCE C così recita: *1. Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale.*



La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza.

Al fine di stilare la relativa graduatoria per la mobilità e individuare gli aventi diritto al richiesto trasferimento interprovinciale in base ai posti concretamente disponibili al suddetto CCNI è stata allegata la TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI AI FINI DEL TRASFERIMENTO DEL PERSONALE A DOMANDA E D'UFFICIO DEL PERSONALE DOCENTE.

Sulla scorta di tale tabella di valutazione la ricorrente ha maturato un punteggio di 20 punti.

Tuttavia la ricorrente si è vista scavalcare in graduatoria da soggetti aventi un punteggio inferiore al suo e privi di alcuna precedenza.

In particolare la ricorrente, nonostante avesse un punteggio superiore ai richiamati docenti (20) è stata assegnata presso l'Ambito Territoriale TOS0000005 (TOSCANA), **risultando quindi scavalcata, senza un comprensibile motivo, da docenti che, con punteggio inferiore, sono stati assegnati presso l'AT 009 Sardegna.** Ambito per il quale la ricorrente aveva



espresso la propria preferenza, immediatamente dopo gli ambiti territoriali della Regione Sicilia.

L'art. 97 Cost., ai sensi del quale “agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante pubblico concorso”, codifica un vincolo di imparzialità nell'assunzione dei dipendenti pubblici.

In ambito scolastico, del resto, le garanzie di imparzialità e pari opportunità dei dipendenti devono essere assicurate da un sistema fondato sulla graduazione degli aventi diritto in forza del possesso di determinati requisiti soggettivi: **la scelta dell'amministrazione non è libera, ma ancorata a rigidi parametri predeterminati.**

Non vi è dubbio che l'amministrazione convenuta ha violato palesemente il principio generale e inderogabile dello scorrimento della graduatoria fondato sul merito di cui al punteggio attribuito nella fase di trasferimenti. **Detto principio vincola l'amministrazione in quanto anche la procedura di mobilità si basa su una graduatoria alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio e la situazione familiare e personale dell'interessato per i quali sono predeterminati i punteggi.**

Pertanto, laddove docenti con punteggio inferiore vanno a scavalcare in graduatoria docenti con punteggio superiore, ottenendo così l'assegnazione presso l'ambito territoriale di preferenza, viene a determinarsi una palese lesione del richiamato principio, in quanto l'amministrazione è tenuta ad assegnare i docenti negli ambiti territoriali di loro competenza, tenendo conto del punteggio effettivamente maturato



E' palese pertanto il mancato rispetto dell'ordine degli ambiti indicati in domanda di trasferimento presentata dalla ricorrente con conseguente violazione del principio d'imparzialità, buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.) oltre che dell'art. 1 comma 108 della l. 107/2015 (assegnazione sulla base della tabella di vicinanza allegata all'O.M.), dell'art. 6 CCNI sulla mobilità del 8.4.2016 e dell'O.M. n. 241/2016 nonché dell'art. 28 comma 1 del d.P.R. n. 487 del 1994.

Con recente ordinanza resa dal Tribunale di Trani in data 16 settembre 2016 è stata affermata, del resto, l'illegittimità dell'assegnazione della docente in una sede distante, rispetto a quelle indicate nelle preferenze, per palese violazione "del principio inderogabile dello scorrimento della graduatoria, fondato sul merito di cui al punteggio attribuito nella fase dei trasferimenti". Detto principio - è scritto nell'ordinanza del giudice di Trani - *“vincola l'amministrazione, in quanto anche la procedura di mobilità ha natura concorsuale di impiego basata su una graduatoria alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio e le situazioni familiari e personali dell'interessato, per i quali sono predeterminati specifici punteggi”*.

In ragione delle su esposte motivazioni va dunque dichiarata l'illegittimità del comportamento datoriale laddove nell'assegnazione dell'ambito territoriale non ha garantito gli ordini di preferenza maturati in base al punteggio

SUL DANNO NON PATRIMONIALE



Il danno non patrimoniale sussiste tutte le volte in cui vengono lesi dei diritti costituzionalmente rilevanti che arrecano al soggetto sofferenze, risentimenti, compressioni, indignazione, imbarazzo, preoccupazione. E' evidente, dunque, che i fatti descritti in precedenza hanno comportato la sussistenza di un danno non patrimoniale.

In tal senso l'art. 2059 c.c. deve essere letto in relazione al disposto dell'art. 2 Cost., che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo e il danno non patrimoniale deve essere inteso come categoria ampia comprensiva di ogni ipotesi in cui sia leso un valore inerente la persona, non soggetto, ai fini della risarcibilità, al limite di cui all'art. 185 c.p., come ha rilevato la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza a Sezioni Unite del novembre del 2008.

La Corte di Cassazione con l'importante pronuncia richiamata ha difatti affermato che dal principio del necessario riconoscimento, per i diritti inviolabili della persona, della minima tutela costituita dal risarcimento, consegue che la lesione dei diritti inviolabili della persona che abbia determinato un danno non patrimoniale comporta l'obbligo di risarcire tale danno, quale che sia la fonte della responsabilità, contrattuale o extracontrattuale (Cass. 11-11-2008 n. 26972). Difatti, il danno non patrimoniale, dal momento che è conseguente alla ingiusta lesione di un interesse inerente alla persona, costituzionalmente garantito, non è soggetto, ai fini della risarcibilità, al limite derivante dalla riserva di legge correlata all'art. 185 cod. pen., e non presuppone, pertanto, la qualificabilità del fatto illecito come reato, giacché il rinvio ai casi in cui la legge consente la riparazione del danno non patrimoniale



ben può essere riferito, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, anche alle previsioni della Legge fondamentale, ove si consideri che il riconoscimento, nella Costituzione, dei diritti inviolabili inerenti alla persona ne esige la tutela, ed in tal modo configura un caso determinato dalla legge, al massimo livello, di riparazione del danno non patrimoniale (In tal senso Cass. nn. 8827 e 8828 del 2003).

Quanto all'aspetto risarcitorio, seguendo l'orientamento dominante in forza del quale la liquidazione deve operarsi in via equitativa (dando atto che il ricorso a tale criterio è insito nella natura del danno e nella funzione del risarcimento che non è reintegratrice di una diminuzione patrimoniale ma compensativa di un pregiudizio economico), si è evidenziato che la relativa prova ben può essere fornita in via presuntiva secondo il criterio dell'*id quod plerumque accidit*, che nel caso di specie non può che essere rinvenuta nella palese illegittimità delle operazioni di mobilità.

Ne segue, che siffatte violazioni di legge sono idonee, secondo *l'id quod plerumque accidit*, a creare un danno non patrimoniale all'odierna ricorrente.

In tal senso indubbio è il fatto che la stessa abbia sofferto notevolmente per via di una assegnazione assolutamente illegittima e non rispettosa dei criteri di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione, presso l'ambito territoriale TOS0000005, mentre in base al punteggio maturato avrebbe potuto ottenere l'assegnazione quantomeno presso l'Ambito Territoriale Sardegna 009.



Ai fini della concreta quantificazione del danno vanno considerate, dunque, le inevitabili ripercussioni sul piano psicologico che tale assegnazione può determinare.

Per i motivi innanzi esposti, parte ricorrente, come sopra rappresentata, domiciliata e difesa,

RICORRE

affinché il Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, previa fissazione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art 415 c.p.c.,

VOGLIA

Nel merito ed in accoglimento del presente ricorso:

1. **Ritenere e dichiarare** illegittimo, errato, nullo e/o annullare e/o comunque disapplicare il *“Bollettino trasferimenti del personale docente di ruolo (seconda fase B, C e D art. 6 del CCNI) anno scolastico 2016/2017 Scuola infanzia”*, pubblicato dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna – Ambito Territoriale per la Provincia di Cagliari con decreto n. 68 del 4.8.2016, per violazione del diritto della ricorrente a ottenere il trasferimento in uno degli Ambiti Territoriali indicati nella propria istanza di mobilità, in base al punteggio ottenuto che la pone in una posizione peggiore rispetto a altri docenti ottenenti il trasferimento;
2. **Ritenere e dichiarare** nullo e/o comunque annullare il trasferimento



della ricorrente presso l'Ambito Territoriale Toscana 0000005, di cui all'Elenco dei trasferimenti e passaggi del personale docente di ruolo (seconda fase – punti B, C e D dell'art. 6 del CCNI) della Scuola dell'Infanzia;

3. **Ritenere e dichiarare** il diritto del ricorrente a ottenere il trasferimento in uno degli Ambiti Territoriali indicati nella propria istanza di mobilità secondo l'ordine di preferenza e in base allo scorrimento della graduatoria secondo il punteggio ottenuto;
4. **Per l'effetto condannare** le Amministrazioni convenute, ciascuna per quanto di propria competenza, a disporre il trasferimento della ricorrente in uno degli Ambiti Territoriali indicati nella propria istanza di mobilità illegittimamente attribuiti a docenti con punteggio inferiore alla ricorrente stessa.
5. **Per l'effetto condannare** le Amministrazioni convenute, ognuna per le proprie determinazioni, al risarcimento del danno non patrimoniale sofferto dalla ricorrente, da liquidarsi in via equitativa.

Con vittoria di spese e competenze oltre accessori di legge ed attribuzione ex art. 93 c.p.c. in favore dei sottoscritti avvocati, che ne sono creditori e antistatari.

***ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA
NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI AI SENSI
DELL'ART. 151 C.P.C. con pubblicazione sul sito del MIUR.***



I sottoscritti procuratori che assistono, rappresentano e difendono parte
ricorrente indicata nell'epigrafe del presente ricorso

PREMESSO CHE

il presente ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto di parte
ricorrente all'inserimento corretto e legittimo negli elenchi delle mobilità per
tutto il territorio nazionale;

i soggetti controinteressati non sono soltanto quelli già sopra indicati
poiché la rielaborazione della graduatoria, stante gli evidenti errori commessi
può coinvolgere un numero rilevante ed imprecisato di docenti;

i soggetti interessati dalle fasi del piano di assunzioni di cui al comma
98, lettere b) e c) dell'art. 1 della legge n. 107/2015 sono chiamati ad
esprimere, ai sensi del successivo comma 100, l'ordine di preferenza tra tutte le
province a livello nazionale, così consentendo a tali soggetti di poter
individuare, su tutto il territorio nazionale, più province in cui presentare
domanda al fine di aumentare le proprie *chances* di trovarsi in posizione utile
per l'assunzione;

tutti i candidati inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, quindi, hanno
diritto a concorrere all'assunzione in tutti gli ambiti territoriali, con
conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno di tali candidati
all'ampliamento della platea dei soggetti beneficiari del piano di
stabilizzazione;

ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, dunque, il
presente ricorso deve essere notificato ai docenti potenzialmente



controinteressati, ossia a tutti i docenti attualmente inseriti negli elenchi sulla mobilità, come sopra specificati

RILEVATO CHE

la notifica del presente ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione del rilevante numero di detti controinteressati;

l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, “[...] Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio – di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]”;

la pubblicazione sulla G.U. appare, comunque, oltremodo onerosa per la parte ricorrente del presente giudizio; ai sensi dell'art. 151 c.p.c. è prevista la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare, anche d'ufficio, l'esecuzione della notificazione in modo diverso da quello stabilito dalla legge, “quando lo consigliano circostanze particolari o esigenze di maggiore celerità, di riservatezza o di tutela della dignità”;

sia la giurisprudenza amministrativa che quella ordinaria, sovente, quando sono investite da azioni giudiziarie collettive, dispongono, quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso nel



testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;

tale notificazione è stata disposta più volte da Giudici del Lavoro in controversie identiche a quella per cui è causa, come è riscontrabile dal sito del convenuto Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca all'indirizzo: <http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami>;

FANNO ISTANZA

affinché il Giudice adito, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c., con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione su Gazzetta Ufficiale

VOGLIA AUTORIZZARE

LA NOTIFICAZIONE DEL PRESENTE RICORSO

nei confronti di tutti i docenti controinteressati attraverso la

PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB ISTITUZIONALE DEL MIUR

dei seguenti dati:

- a) autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;
- b) nome di parte ricorrente e indicazione delle Amministrazioni intimate;
- c) sunto dei motivi del ricorso;
- d) indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come
“TUTTI I DOCENTI INSERITI NEGLI ELENCHI DEI
TRASFERIMENTI (provinciali, interregionali e nazionali) DEL



PERSONALE DOCENTE DI RUOLO (seconda fase - punto C dell'art. 6 del CCN) per tutti gli ambiti territoriali italiani del convenuto ministero, validi per l'anno scolastico 2016/2017 per la classe di concorso EEEE che in virtù dell'inserimento corretto e a norma di legge e di contratto, a tutti gli effetti, di parte ricorrente nei predetti elenchi verrebbero scavalcati in graduatoria, per punteggio, da parte ricorrente);

e) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto.

PRODUZIONI

all. 1 Contratto a tempo indeterminato

all. 2 Decreto pubblicazioni assegnazioni provvisorie a.s. 2016/17

all. n. 3 Pubblicazione Graduatoria definitiva Assegnazione provinciale e interprovinciale della scuola secondaria PRIMARIA;

all. 4 Ipotesi di CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA per l'a.s.2016/2017;

All. 5 O.M. n. 241/2016;

All. 6 CCNI del 8.4.2016 sulla mobilità

All. 7 Domanda di mobilità

All. 8 PEC attribuzione ambito e scuola

All. 9 Decreto n. 68 del 2016 USP Cagliari

All. 10 Elenco dei trasferimenti primaria USP Cagliari

All. 11 CCNL SCUOLA



*Ai fini fiscali si dichiara che il valore della presente procedura è indeterminato e che la stessa è **ESENTE DAL CONTRIBUTO UNIFICATO**, poiché l'istante è titolare di un reddito imponibile, ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, inferiore alla soglia fissata dall'art. 9, comma-1 bis D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e succ. mod (cfr. autocertificazione allegata).*

Palermo, 03/10/2016

Avv. Marco Lo Giudice

Avv. Luigi Serino

